

NOTIZIARIO N. 36 - 6 OTTOBRE 2021

INVITO

**LE REGOLE del CREDITO:
L'OVERRIDE strumento per
le PMI.**

7 OTTOBRE 2021 - ORE 17.00 - DIRETTA STREAMING

ATTIVITÀ ASSOCIATIVE E ISTITUZIONALI

- ◆ Confimi Romagna ha incontrato Giorgio Guberti - Commissario straordinario della Camera di Commercio di Ravenna. pag. 3
- ◆ Confimi Industria ad incontro con Partito Democratico: giovedì 7 ottobre p.v. pag. 4

AFFARI GENERALI

-  **Obbligo, ai fini dell'accesso sui luoghi di lavoro, di possedere e di esibire, su richiesta, dal 15 ottobre 2021, la Certificazione verde COVID-19: documenti fac-simile per le aziende e modulistica inerente la procedura di verifica.** pag. 6
- ◆ Certificazione verde COVID-19 / Green Pass: aggiornamento delle Faqs governative. pag. 18
- ◆ CCIAA Ravenna: dichiarazioni sostitutive di certificazione. pag. 23

CONVENZIONI

- ◆ Convenzione Confimi Industria – FCA / Stellantis: “tariffario ottobre 2021”. pag. 24

ESTERO

-  **Progetto export tutor | Agenzia ICE.** pag. 26
- ◆ Agroalimentare: posticipati i certificati sanitari Brexit. pag. 27

FORMAZIONE

sviluppo pmi

-  **Fondo nuove competenze 2021.** pag. 28
- ◆ Tecnico per l'automazione industriale specializzato in manutenzione e programmazione PLC. pag. 29
- ◆ L'azienda a impatto zero: il risparmio energetico nel settore agroalimentare. pag. 31
- ◆ L'azienda a impatto zero: il risparmio energetico nel settore tessile-abbigliamento-calzaturiero. pag. 33
- ◆ Il venditore agile: come vendere ed avere successo in un mercato che cambia. pag. 35

SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ◆ Settori turismo, stabilimenti termali, commercio, creativo, culturale e dello spettacolo: autorizzato dalla commissione europea l'esonero contributivo per i datori di lavoro che hanno fruito di trattamenti di integrazione salariale nel periodo gennaio-marzo 2021 prime indicazioni INPS. pag. 36
- ◆ Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali: modalità di presentazione della domanda di assegno ordinario. pag. 50
- ◆ “Assegno temporaneo per i figli minori”: prorogato (dal 30 settembre) al 31 ottobre 2021 il termine per presentare all'INPS la domanda per le mensilità arretrate dall'1 luglio scorso. pag. 56

LE REGOLE del CREDITO: L'OVERRIDE strumento per le PMI.

7 OTTOBRE 2021

ORE 17:00

DIRETTA STREAMING

INTERVENGONO:

VINCENZA FRASCA - Presidente Gruppo Donne Confimi Industria
CARLO COTTARELLI - Economista
PAOLO AGNELLI - Presidente Confimi Industria
MASSIMO BITONCI - Deputato, Lega
ANDREA DE BERTOLDI - Senatore, Fratelli d'Italia
MAURIZIO LUPI - Deputato, Noi con l'Italia
ANTONIO MISIANI - Senatore, Partito Democratico
ANDREA FERRETTI - Docente Gestione delle imprese familiari Uni Verona

MODERA: TINDARA CACCETTA - Rai Tg3

I LAVORI SARANNO TRASMESSI SULLA PAGINA FACEBOOK E SUL CANALE YOUTUBE
DI CONFIMI INDUSTRIA

SI RINGRAZIANO:



**CONFIMI ROMAGNA HA INCONTRATO GIORGIO GUBERTI
 COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA**

L'incontro tra il **consiglio direttivo di Confimi Romagna**, guidato dalla presidente **Rachele Morini**, e il commissario straordinario della Camera di Commercio di Ravenna **Giorgio Guberti**, ha rappresentato l'occasione per approfondire alcune tematiche sull'economia del territorio.

Mauro Basurto, segretario generale dell'associazione, partendo dai principali dati contenuti nel documento prodotto dall'ente camerale **“Congiuntura industriale nella provincia di Ravenna - 2° trimestre 2021”**, ha di fatto confermato la coincidenza dell'analisi effettuata rispetto al reale



andamento delle imprese manifatturiere associate con particolare riguardo alla discreta tenuta di cui si sono rese protagoniste, grazie soprattutto al mercato estero, come sottolineato dai numerosi imprenditori presenti.

Rachele Morini, facente parte anche della giunta di presidenza nazionale di Confimi, ha evidenziato le principali criticità emerse dall'analoga indagine congiunturale condotta a livello confederale sul 1° semestre 2021: approvvigionamento e rincaro delle materie prime e della componentistica, con lunghe attese per le consegne.

I valori purtroppo si commentano da soli:

Alluminio +24%

Rame + 21%

Coils +54%

Materie plastiche da + 30 % a + 140%

Prodotti chimici +100%

Imballaggi + 120%

Trasporti su gomma + 40%

Trasporti marittimi + 400%

Costo dell'energia raddoppiato rispetto agli altri Paesi europei.

Unanime la convinzione che senza l'attuazione di un radicale e rapido piano di profonde riforme strutturali, la debolezza del nostro Paese è destinata a esaurire le energie che gli imprenditori, in troppi anni di “solitudine istituzionale”, hanno impegnato per mantenere vive le loro imprese.

Nel confronto con Guberti sono stati affrontati e approfonditi anche altri temi strategici per lo sviluppo del territorio: infrastrutture (progetto alta velocità corridoio adriatico, E55, aeroporto di Forlì, hub croceristico), situazione settore oil&gas, sistema bancario.

In chiusura la presidente Morini non ha fatto mancare il plauso per la dedizione con la quale Guberti, da molti mesi ormai, si sta dedicando alla Camera ravennate, unitamente al segretario generale Mauro Giannattasio grazie anche al supporto di una struttura competente ed efficiente.

<p>CONFIMI INDUSTRIA AD INCONTRO CON PARTITO DEMOCRATICO GIOVEDI' 7 OTTOBRE P.V.</p>

Il prossimo 7 ottobre Confimi Industria è stata invitata dal Segretario del Partito Democratico Enrico Letta ad un momento di confronto con le principali Associazioni Datoriali e con i membri della Segreteria del Partito e dei gruppi Parlamentari del PD.

L'incontro avrà come temi: la prossima legge di bilancio, la legge delega di riforma fiscale, le riforme connesse al processo di attuazione del PNRR.

Per Confimi Industria parteciperà il Presidente Paolo Agnelli accompagnato dal Direttore Generale Fabio Ramaioli.

OBBLIGO, AI FINI DELL'ACCESSO SUI LUOGHI DI LAVORO, DI POSSEDERE E DI ESIBIRE, SU RICHIESTA, DAL 15 OTTOBRE 2021, LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19: DOCUMENTI FAC-SIMILE PER LE AZIENDE E MODULISTICA INERENTE LA PROCEDURA DI VERIFICA

Facendo seguito a quanto pubblicato su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 35/2021 in merito all'obbligo, ai fini dell'accesso sui luoghi di lavoro, di possedere e di esibire, su richiesta, dal 15 ottobre 2021 (e fino al prossimo 31 dicembre), la Certificazione Verde COVID-19 (decreto-legge 21/9/2021 n. 127), si allega la corrispondente documentazione per le aziende redatta dall'Ufficio Ambiente/Sicurezza e Sindacale di Confimi Industria.

In particolare si accludono i fac-simile riguardanti:

- 1) l'informativa per i lavoratori;
- 2) la designazione formale dell'incaricato all'accertamento delle violazioni dell'obbligo;
- 3) la comunicazione al lavoratore di "assenza ingiustificata" a seguito dell'esito negativo dell'accertamento;
- 4) la procedura di verifica della Certificazione Verde COVID-19.

L'Area Tecnica dell'Associazione è a disposizione per qualunque chiarimento, ai riferimenti sotto indicati:

Dott. Federico Marangoni

0544/280214 (diretto)



347/0972662

marangoni@confimiromagna.it**Dott. Ing. Magda Melandri**

0544/280225 (diretto)



342/1104258

melandri@confimiromagna.it

Su carta intestata aziendale

OBBLIGO CERTIFICAZIONE VERDE COVID19 (GREEN PASS) IN AZIENDA: INFORMATIVA PER I LAVORATORI

Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra

con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-legge 127/2021 dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di **possedere** e di **esibire** su richiesta la certificazione verde Covid-19 (green pass) o del certificato medico in caso di esenzione.

L'obbligo del possesso del green pass è previsto per:

- i lavoratori dipendenti (tutte le categorie, compresi i collaboratori familiari, colf, badanti e baby sitter);
- chiunque altro presti attività lavorativa a qualsiasi titolo, anche sulla base di contratti esterni;
- i soggetti che svolgono attività di formazione;
- i soggetti che svolgono attività di volontariato.

Il possesso del Green Pass diventa un requisito SOGGETTIVO OBBLIGATORIO per lo svolgimento dell'attività lavorativa senza il quale la prestazione non potrà essere resa.

Dal 15 ottobre 2021 pertanto qualora Lei prima dell'ingresso nei locali della **Nome Azienda** ci comunichi di non essere in possesso della certificazione verde **Lei verrà considerato assente ingiustificato**, fino alla presentazione del Green Pass e comunque entro il 31/12/2021, senza retribuzione (o altro compenso/emolumento) e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Qualora invece Lei, senza avvisare l'azienda, fatto accesso agli spazi della **Nome Azienda**, se a seguito dei controlli effettuati dal datore di lavoro o dal/dagli incaricati dei controlli dovesse essere privo di green pass o la stessa certificazione dovesse risultare non valida **sarà considerato assente ingiustificato con eventuali conseguenze anche disciplinari ed inoltre Le potrà essere comminata dal prefetto una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro.**

Come previsto dalla normativa, tramite gli incaricati, effettueremo, anche quotidianamente, il controllo circa il possesso della certificazione verde.

Il Green Pass sarà obbligatorio anche per l'accesso presso i nostri clienti/fornitori pertanto, al fine di non compromettere la Sua attività lavorativa Le raccomandiamo di munirsi della certificazione verde anche per le eventuali visite esterne.

L'obbligo di possesso del Green Pass NON si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata da autorità sanitaria competente. La invitiamo pertanto in questo caso ad esibire copia di tale esenzione.

Le confermiamo inoltre che:

- non verrà autorizzato il lavoro in smart working a causa della mancanza del Green Pass, né l'utilizzo di ferie o permessi retribuiti;

- la scrivente non sosterrà alcun costo per coloro che intendano eseguire il tampone valido per il rilascio del Green Pass.

Cordiali saluti.

Il datore di lavoro

Data e firma per ricevuta

Su carta intestata aziendale

Il sottoscritto _____ C.F. _____ nato a _____ il _____ in qualità di datore di lavoro/legale rappresentante della _____ P.IVA _____ con sede legale in via _____, cap. _____ comune di _____
Provincia _____

PREMESSO

- che ai sensi del Decreto Legge 127/2021, art. 3, a far data dal 15 ottobre 2021, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde Covid-19 (green pass);
- che (**nome azienda**) _____ è tenuta a verificare le predette certificazioni;
- che Lei è stata individuata quale soggetto incaricato alla effettuazione delle verifiche;
- che l'incarico deve essere conferito con un atto formale;

INCARICA

il/la sig./sig.ra _____ nato/a _____ il _____
_____ residente in via _____
CAP _____ Città _____ Codice Fiscale _____
_____ Documento di identità n. _____ rilasciato da _____
_____ il _____

ad effettuare le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 127/2021.

In considerazione della presente l'incaricato dovrà:

- procedere alla verifica del possesso della Certificazione Verde da parte dei lavoratori e di tutti i soggetti esterni che per motivi di lavoro e di formazione in ingresso ai luoghi di lavoro di (**nome azienda**) _____ esclusivamente mediante l'applicazione "VerificaC19" scaricata su dispositivo mobile o altra apparecchiatura idonea, sia in fase di ingresso che nel corso della giornata a campione;
- procedere alla verifica del possesso del certificato medico dei lavoratori e di tutti i soggetti esterni esentati dall'obbligo di possesso della Certificazione Verde;
- accertarsi dell'identità del lavoratore o del soggetto esterno, eventualmente richiedendo l'esibizione di documento di identità in corso di validità e verificando la corrispondenza dei dati anagrafici del documento di identità con quelli visualizzati dall'App;
- comunicare al datore di lavoro gli esiti negativi della verifica ai fini dell'applicazione dei provvedimenti di legge;
- nel caso di rifiuto di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità, di sospetta falsità, invalidità della certificazione e di non integrità della certificazione stessa, contattare il datore di lavoro per le ulteriori incombenze.

L'incaricato si impegna inoltre a non registrare né conservare alcun dato trattato in sede di verifica del Green Pass. Non è consentito all'incaricato diffondere o comunicare a terzi i dati personali, né fare copie analogiche o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici.

Cordiali saluti.

Il datore di lavoro

Data e firma per ricevuta

Su carta intestata aziendale

Oggetto: Comunicazione assenza ingiustificata - esito negativo verifica Certificazione Verde (Green Pass)

Egr. Sig./Gent. Sig.ra _____

La presente per comunicarLe che a seguito

dell'esito negativo della verifica del QR Code abbinato alla Certificazione Verde (Green Pass) della S.V., effettuata in data _____ nei locali della **Nome Azienda** con la app "VerificaC19

della sua comunicazione ricevuta dalla **Nome Azienda** in data _____ in cui Lei dichiara di non possedere alcuna Certificazione Verde (Green Pass) o alcuna esenzione medica,

non potrà da oggi fino alla presentazione di una Certificazione Verde valida o di idonea certificazione medica svolgere attività lavorativa presso la **Nome Azienda** e, risulterà ai fini della retribuzione come assente ingiustificato, ai sensi dell'art. 9-septies, c. 6, DL 22 aprile 2021 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021 n. 87.

Data e luogo

Il lavoratore / La lavoratrice _____,

Il datore di lavoro _____

<i>Logo azienda</i>	Procedura Verifica Green Pass	Data 1^ emissione:	
		Data revisione:	
		N. Revisione:	

Procedura Verifica Certificazione Verde (Green Pass)

Ai sensi del DL 127 del 21/09/2021

Data di emissione		Data Revisione		Revisione n.	
-------------------	--	----------------	--	--------------	--

Emesso da DL (indicare nome e cognome del DL)	
Verificato da RSPP (indicare nome e cognome del RSPP)	
Approvato dal comitato aziendale Covid19	

<i>Logo azienda</i>	Procedura Verifica Green Pass	Data 1 ^a emissione:	
		Data revisione:	
		N. Revisione:	

Procedura Covid19: Verifica Certificazione Verde (Green Pass)

1 Obiettivi

La seguente procedura descrive le operazioni per la verifica delle certificazioni verdi (Green Pass) per l'accesso a locali della **Nome Azienda** nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei consulenti, dei professionisti, dei fornitori e dei manutentori (**aggiungere e/o togliere secondo le proprie realtà aziendali**)

2 Destinatari

Lavoratori dipendenti, consulenti, associati, fornitori, manutentori e tutte le persone esterne che fanno accesso ai locali di **Nome Azienda** per motivi di lavoro e di formazione o di volontariato.

3 Normativa di riferimento

- DL n.52 del 22/04/2021 convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n. 146)
- DPCM 17/06/2021
- DL n. 127 del 21/09/2021
- Circolare del ministero della salute del 04/08/2021 e successive proroghe in materia di "certificazioni di esenzione alla vaccinazione antiCOVID-19."

4 Definizioni

Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni:

- a) **certificazioni verdi COVID-19:** le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;
- b) **vaccinazione:** le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e le vaccinazioni somministrate dalle autorità sanitarie nazionali competenti riconosciute come equivalenti con Circolare del Ministero della salute,
- c) **test molecolare:** test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isoterma mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari;

<i>Logo azienda</i>	Procedura Verifica Green Pass	Data 1 ^a emissione:	
		Data revisione:	
		N. Revisione:	

- d) **test antigenico rapido**: test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari; SISP: Servizio Igiene e Sanità Pubblica (vedi ULSS) MMG: Medico Medicina Generale (medico di famiglia)
- e) **App VerificaC19**: L'applicazione consente di verificare l'autenticità e la validità delle Certificazioni senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Per il corretto funzionamento e il riconoscimento delle certificazioni è necessario che l'App sia connessa almeno una volta al giorno alla connessione internet per aggiornamenti dovuti.

5 Verifica della Certificazione Verde

5.1 Chi

Solo il datore di lavoro e/o gli addetti formalmente incaricati, con incarico sottoscritto, e adeguatamente formati devono procedere ai controlli delle certificazioni verdi.

5.2 Quando

L'azienda deve scrivere dettagliatamente quando intende effettuare le verifiche del possesso del Green Pass

A titolo di esempio. Ogni azienda deve scrivere nel dettaglio come intende eseguire i controlli

- **Per i lavoratori dipendenti**

Prioritariamente al momento dell'accesso ai locali aziendali all'inizio della giornata lavorativa e/o anche a campione¹.

- **Per i soggetti esterni**

Al momento dell'accesso ai locali della **Nome Azienda**.

Nulla toglie che il datore di lavoro o l'addetto incaricato possano verificare il possesso del green pass durante il corso della giornata lavorativa.

5.3 Come

L'addetto incaricato deve:

- 1) Richiedere la Certificazione Verde al soggetto in ingresso che mostrerà il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).

¹ La richiesta di esibizione e di verifica del Green Pass a campione non deve dare adito ad una chiara ed esplicita elusione di quanto la legge dispone in materia di Green Pass.

<i>Logo azienda</i>	Procedura Verifica Green Pass	Data 1^ emissione:	
		Data revisione:	
		N. Revisione:	

2) Scansionare con l'App VerificaC19 il QR Code e procedere al controllo. In funzione dell'esito la schermata della App può essere.

- Verde: la Certificazione è valida per l'Italia e l'Europa (esito positivo);
- Azzurra: la Certificazione è valida solo per l'Italia (esito positivo);
- Rossa: la Certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura (esito negativo);

In caso di schermata verde o azzurra il soggetto può accedere ai locali della **Nome Azienda**. In caso di schermata rossa al soggetto è fatto divieto di accedere ai locali della **Nome Azienda** e sarà lui chiesto di uscire.

In alternativa, qualora il Datore di lavoro proceda al controllo in ingresso, all'inizio della giornata lavorativa/turno lavorativo, **tramite lettore digitale per Green Pass**, provvederà inoltre a svolgere controlli a campione attraverso la persona da lui delegata.

In caso di Certificazione Verde ambigua l'addetto incaricato può chiedere l'esibizione del documento di riconoscimento al fine di accertare l'identità del soggetto.

5.4 Tutela della Privacy

Il controllo del *green pass* richiede particolare attenzione alla tutela della privacy del soggetto controllato, poiché il nome, i dati anagrafici e soprattutto il possesso di una certificazione sanitaria sono senz'altro dei dati personali ai sensi dell'art. 4 del GDPR.

In particolare, come previsto dall'art. 13, comma 5, del Decreto Legge 17 giugno 2021 e chiarito dal Garante Privacy nel comunicato del 10 agosto 2021, in ossequio al principio di minimizzazione sancito dal GDPR, pur essendo il controllo un trattamento di dati personali, di cui è titolare il soggetto (l'azienda) che è tenuto a farlo, quest'ultimo non può in alcun modo registrare, né tantomeno conservare il dato inerente il possesso di un *green pass* valido da parte del destinatario del controllo.

Inoltre, l'addetto incaricato in caso di certificazione cartacea non dovrà controllare le informazioni in merito ai presupposti che hanno determinato il rilascio della certificazione né tantomeno alla scadenza della stessa. È altresì fatto assoluto divieto di trattenere copia della certificazione verde, nonché diffondere o comunicare a terzi i dati personali, né fare copie analogiche o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici.

6 Registrazione dei controlli per l'accesso in azienda

Al solo fine di poter dimostrare l'attuazione delle disposizioni di legge e del rispetto della presente procedura per la verifica delle certificazioni verdi l'**Nome Azienda** ha deciso di:

Scrivere dettagliatamente le modalità con cui l'azienda pensa di dimostrare alle autorità in caso di controllo di aver effettuato i controlli delle certificazioni. A titolo di esempio

<i>Logo azienda</i>	Procedura Verifica Green Pass	Data 1 ^a emissione:	
		Data revisione:	
		N. Revisione:	

- **Per i lavoratori dipendenti**

Per i lavoratori dipendenti della Nome Azienda dovrà essere registrato l'avvenuto controllo del Green Pass Pass o dell'eventuale esenzione (vedi punto 8) su apposito registro inserendo una X nella colonna relativa alla data del controllo in corrispondenza della riga relativa al nome del lavoratore in ingresso.

- **Per i soggetti esterni**

Per tutti i soggetti esterni dovrà essere registrato l'avvenuto controllo su apposito registro inserendo una X nella colonna affianco al nome e cognome del soggetto e alla data del controllo.

Nel caso di lavoratore dipendente privo di Green Pass o di esenzione o in caso di controllo con esito negativo l'addetto dovrà riferire al Datore di lavoro data del controllo e nominativo del soggetto controllato.

7 Assenza ingiustificata

Il datore di lavoro consegna a tutti i lavoratori privi della certificazione verde o esenzione oppure in caso di certificazione non valida (verifica con esito negativo) una comunicazione di assenza ingiustificata datata e firmata. L'assenza ingiustificata sarà comunicata agli uffici preposti per le opportune annotazioni ai fini della retribuzione mensile.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato; ed in ogni caso non sarà possibile svolgere la prestazione lavorativa in modalità *smart working* né sostituirla con ferie o permessi retribuiti.

8 Esenzioni

L'obbligo della Certificazione verde COVID-19 per accedere ai locali della **Nome Azienda** non si applica:

- ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale.
- ai soggetti esenti dalla campagna vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica.

Nel caso di esenzioni il soggetto dovrà esibire all'addetto la certificazione medica che ne attesti l'esonero e annotare nel registro la presenza di esenzione.

Per le certificazioni di esenzione si fa riferimento alla circolare 4 agosto del 2021 del Ministero della salute. Tale certificazione deve contenere:

- i dati anagrafici del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n 105";
- la data di validità della esenzione con il testo "certificazione valida fino al (data)";
- i dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale;
- il timbro e la firma del medico certificatore (anche digitale);
- il numero di iscrizione all'ordine o il codice fiscale del medico certificatore.

<i>Logo azienda</i>	Procedura Verifica Green Pass	Data 1^ emissione:	
		Data revisione:	
		N. Revisione:	

Nelle more dell'adozione di un apposito DPCM volto a individuare le specifiche per trattare e verificare in modalità digitale le certificazioni di esenzione, possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

È fatto divieto di trattenere copia della suddetta certificazione.

9 Caso di soggetto trovato privo della certificazione verde o con certificazione non valida all'interno dei luoghi di lavoro

- **Lavoratore dipendente**

Nel caso in cui un lavoratore dipendente, durante la giornata lavorativa alla richiesta di esibire la certificazione verde o di esenzione, ne dovesse risultare privo o nel caso di certificazione non valida, il Datore di Lavoro dopo aver allontanato il soggetto dai locali della *Nome Azienda* segnalerà al Prefetto il nominativo del lavoratore ai sensi del regolamento vigente, deputato ad applicare una sanzione amministrativa da 600 euro a 1500 euro.

Il lavoratore verrà allontanato dal luogo di lavoro e risulterà assente ingiustificato. Verrà inoltre avviato un procedimento disciplinare nel rispetto delle norme previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente in azienda.

- **Soggetto Esterno**

Nel caso in cui un soggetto esterno quale un fornitore alla richiesta di esibire la certificazione verde o di esenzione, ne dovesse risultare privo o nel caso di certificazione non valida, il Datore di Lavoro dopo aver allontanato il soggetto dai locali della *Nome Azienda* segnalerà la mancata esibizione della certificazione verde o la non validità della stessa al Prefetto, deputato ad applicare una sanzione amministrativa da € 600 a € 1500, nonché al suo datore di lavoro per i provvedimenti di legge previsti.

**CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 / GREEN PASS
AGGIORNAMENTO DELLE FAQS GOVERNATIVE**

A partire dal 28/09/2021 sono state aggiornate le Faqs Governative in materia di Green Pass, riportate di seguito in ordine cronologico (le più recenti sono pertanto riportate in fondo, come nel sito istituzionale).

Quali sono le attività e i servizi in Italia dove è possibile accedere con la Certificazione verde COVID-19?

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia per:

- partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose
- accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture e permanere nelle sale di aspetto di pronto soccorso e reparti ospedalieri
- spostarsi in entrata e in uscita dai territori eventualmente classificati in “zona rossa” o “zona arancione”
- accedere ai seguenti servizi e attività:
 - a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
 - b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
 - c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
 - d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
 - e) sagre e fiere, convegni e congressi;
 - f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;
 - g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
 - h) sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
 - i) concorsi pubblici.
- utilizzare i seguenti mezzi di trasporto:
 - a) aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
 - b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
 - c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
 - d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
 - e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio.

- per accedere a scuole e università:
 - chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a possedere la Certificazione verde Covid-19. Questa disposizione non si applica

ai bambini, agli alunni e agli studenti che frequentano i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori. L'obbligo riguarda non soltanto il personale scolastico ma chiunque debba accedere a una struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione, compresi i servizi educativi per l'infanzia, le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l'istruzione degli adulti, i sistemi regionali di istruzione e Formazione tecnica superiore e degli Istituti tecnico superiori e il sistema della formazione superiore;

- il personale, gli studenti e chiunque acceda alle strutture delle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica e alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università devono possedere e sono tenuti a esibire la Certificazione verde COVID-19.

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in “zona bianca” ma anche nelle zone “gialla”, “arancione” e “rossa”, dove i servizi e le attività siano consentiti.

Esenzioni

L'obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica per accedere alle attività e ai servizi sul territorio nazionale alle seguenti categorie di persone:

- ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale;
- ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre;
- ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell'ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021;
- alle persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021 (decreto-legge 6 agosto 2021, n.111).

I bambini sono esonerati dalla Certificazione verde COVID-19 per accedere per esempio a bar, ristoranti, musei, parchi di divertimento?

Sì, i bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde Covid-19 per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è invece necessario il “green pass”, come appunto mangiare seduti al tavolo in una sala al chiuso di un ristorante, visitare un museo o un parco di divertimento.

La Certificazione non è richiesta, inoltre, per accedere da parte di bambini e ragazzi ai centri educativi per l'infanzia e ai centri estivi incluse le relative attività di ristorazione.

Tuttavia si ricorda che attualmente in caso di viaggio dall'estero in Italia, ai bambini con più di 6 anni è richiesto il tampone molecolare o antigenico rapido.

Per i viaggi fuori dall'Italia, i limiti sono decisi dai singoli Paesi e possono variare in base alla situazione epidemiologica. Prima di metterti in viaggio, informati sui siti dei Paesi di destinazione.

Sono cliente di un albergo: posso accedere ai servizi di ristorazione riservati ai clienti dell'albergo, anche se non ho una certificazione verde COVID-19?

Sì, i clienti di una struttura ricettiva possono accedere ai servizi di ristorazione offerti dalla struttura esclusivamente per la propria clientela, anche in caso di consumo al tavolo in un locale al chiuso, senza mostrare una certificazione verde COVID-19.

Nelle strutture ricettive, infatti, l'accesso è riservato a chi è in possesso di una certificazione verde COVID-19 solo per quanto riguarda le attività al chiuso di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere, per i quali l'articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021 specifica che l'obbligo si applica "anche all'interno di strutture ricettive".

Nel caso in cui, invece, i servizi di ristorazione della struttura ricettiva siano aperti anche a clienti che non alloggiano nella struttura, l'accesso sarà riservato soltanto a chi, cliente della struttura o cliente esterno, è in possesso di una certificazione verde COVID-19, in caso di consumo al tavolo al chiuso.

Chi accede ai centri termali esclusivamente per usufruire dell'erogazione di prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche, deve essere munito di certificazione verde COVID-19?

No, in quanto l'obbligo di esibizione di una delle certificazioni verdi COVID-19 previsto per i centri termali dall'art. 9-bis, comma 1, lett. f), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, non trova applicazione in caso di accesso alle attività dei centri termali limitatamente all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche, per le quali risulti la prescrizione del proprio medico di famiglia o di uno specialista.

Per l'accesso alle sagre e fiere locali che si svolgono all'aperto senza precisi varchi d'ingresso (ad esempio per le vie e le piazze di un Comune) serve avere una certificazione verde COVID-19 e, in caso di risposta affermativa, quali sono le conseguenze in termini di responsabilità in caso di inosservanza dell'obbligo?

L'accesso a sagre e fiere anche locali è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19 in base all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021.

Nel caso in cui tali eventi si svolgano all'aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso, come, ad esempio, nelle piazze e vie pubbliche, gli organizzatori (pubblici o privati) si limitano a informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell'esistenza dell'obbligo della certificazione verde COVID-19 per accedere alla fiera o sagra in questione. In caso di controlli a campione, sarà sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione e non anche gli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.

L'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 si applica anche alla partecipazione a ogni tipo di eventi che si svolgono all'aperto in spazi non delimitati e senza precisi varchi d'ingresso (ad esempio in parchi, strade o piazze)?

L'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 per accedere agli spettacoli aperti al pubblico, stabilito dall'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito della modifica introdotta dall'art. 3 del decreto-legge n. 105 del 2021, si riferisce a luoghi che consentono, per la loro conformazione, di limitare l'ingresso da parte degli spettatori (sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e altri locali o spazi anche all'aperto).

L'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 non si applica, invece, nel caso in cui gli eventi si svolgano in luoghi all'aperto privi di specifici e univoci varchi di accesso, come ad esempio in piazze, vie o parchi pubblici, a cui possono accedere anche soggetti per fini diversi da quello di assistere all'evento che non è quindi destinato ad un pubblico predefinito e contenuto in spazi dedicati in modo esclusivo all'evento stesso.

Per sagre e fiere locali vige l'obbligo della certificazione verde COVID-19 (vedi specifica FAQ).

Per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati è necessario esibire la certificazione verde COVID-19?

Sì, per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde COVID-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-19 con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.

I tassisti hanno l'obbligo di controllare il green pass dei clienti?

No, i clienti non hanno l'obbligo di green pass.

I clienti che ricevono in casa un idraulico, un elettricista o un altro tecnico dovranno controllare il green pass?

No, in quanto non sono datori di lavoro ma stanno acquistando servizi. Resta fermo che è loro facoltà chiedere l'esibizione del green pass.

I privati potranno avere piattaforme per i controlli analoghe a quelle della scuola e del pubblico impiego?

Al momento non sono previste piattaforme analoghe; se ne potrà verificare in seguito la realizzabilità da un punto di vista tecnico ed eventualmente modificare il DPCM che disciplina le modalità di verifica.

Chi controlla il libero professionista? E il titolare di un'azienda che opera al suo interno?

Il libero professionista quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa viene controllato dai soggetti previsti dal decreto-legge n. 127 del 2021.

Il titolare dell'azienda che opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato per i controlli all'interno dell'azienda.

Il datore di lavoro della colf o della badante è tenuto a verificare che la dipendente abbia il green pass?

Sì.

Chi lavora sempre in smart working deve avere il green pass?

No, perché il green pass serve per accedere ai luoghi di lavoro. In ogni caso lo smart working non può essere utilizzato allo scopo di eludere l'obbligo di green pass.

Visto l'obbligo del green pass, nelle aziende si potrà derogare alla regola del metro di distanziamento?

No, il green pass non fa venir meno le regole di sicurezza previste da linee guida e protocolli vigenti.

Le aziende che effettueranno controlli a campione sul personale potranno incorrere in delle sanzioni nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza green pass?

No, a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dal decreto-legge n. 127 del 2021.

Essendo la materia in continua evoluzione, si riporta di seguito il link a cui fare riferimento per i presumibili ulteriori aggiornamenti

<https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638>

Per la consultazione, successivamente alla scelta della “zona” occorre accedere alla voce “Certificazione Verde Covid-19 – Green Pass”.

Come indicato in premessa le Faqs sono sempre riportate in ordine cronologico.

Dott. Federico Marangoni

0544/280214 (diretto)



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it

Dott. Ing. Magda Melandri

0544/280225 (diretto)



342/1104258



melandri@confimiromagna.it



Camera di Commercio
Ravenna



Ravenna, 21 settembre 2021

Spett.li Associazioni territoriali di categoria
della provincia di Ravenna

Loro indirizzi PEC

Oggetto: dichiarazioni sostitutive di certificazione.

Si informa che il Decreto semplificazioni (art.30 bis D.L. n.76/2020 convertito L.n.178/2020) ha introdotto anche per i privati, come banche, assicurazioni, notai, avvocati, agenzie di servizi, fornitori, clienti, l'obbligo di accettare l'autocertificazione, senza necessità del loro consenso. Tale obbligo era già stato imposto alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi, che dal 1 gennaio 2012 hanno l'obbligo di accettare l'autocertificazione (art. 15 comma 1 L. n. 183/2011) e non possono chiedere le certificazioni di dati in possesso di altre PA.

Il **modello di dichiarazione sostitutiva del certificato Registro Imprese** riporta tutti i dati contenuti nel certificato d'iscrizione dell'impresa, nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione (ex art. 46 D.P.R. 445/2000).

Le imprese possono utilizzare il modello di autocertificazione presente nel **cassetto digitale** dell'imprenditore accedendo con SPID o CNS al seguente link: <https://impresa.italia.it/cadi-demo/app/private/lamiainpresa>.

L'autocertificazione ottenuta con accesso al cassetto digitale non ha costi per l'impresa e l'accesso al cassetto avviene direttamente da parte dell'imprenditore, in autonomia, sempre, ovunque sia l'azienda.

I privati possono controllare la corrispondenza dell'autocertificazione, ai sensi art.71 DPR 445/2000, rivolgendosi all'amministrazione competente anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici e senza l'obbligo di definire appositi accordi.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito camerale:

<https://www.ra.camcom.gov.it/registro-imprese/registro-imprese/certificati-e-dichiarazioni-sostitutive>.

Nel chiedere a codesta organizzazione di promuovere tra le imprese la diffusione e la massima conoscenza delle dei documenti in oggetto, si ricorda che il Servizio Registro Imprese della Camera di commercio (tel 800 010955, e-mail: urp@ra.camcom.it) è a disposizione per qualsiasi informazione o richiesta di chiarimento.

Con i saluti più cordiali.

p. il Segretario Generale
Mauro Giannattasio
Il Responsabile del Servizio
Cristina Franchini

Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura di Ravenna
V.le L.C. Farini 14 – 48121 Ravenna
Tel. +39.0544.481311 – Fax +39.0544.481500
www.ra.camcom.gov.it – camera.ravenna@ra.camcom.it
Pec: protocollo@ra.legalmail.camcom.it

23



Firmato digitalmente da:
FRANCHINI CRISTINA
Firmato il 21/09/2021 13:41
Seriale Certificato: 424255
Valido dal 12/05/2021 al 12/05/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

**CONVENZIONE CONFIMI INDUSTRIA – FCA / STELLANTIS
“TARIFFARIO OTTOBRE 2021”**

Facciamo seguito alla circolare pubblicata in Confimi Romagna News n. 32 del 3/9/2021 che recava l’informativa relativa alla sottoscrizione della convenzione tra Confimi Industria e FCA / Stellantis per quel che concerne l’acquisto di autovetture e veicoli commerciali dei seguenti brand:

- FIAT
- ABARTH
- LANCIA
- ALFA ROMEO
- JEEP
- FIAT PROFESSIONAL



Sperando di fare cose utili, riportiamo di seguito il tariffario aggiornato al mese di ottobre.

Per informazioni e per il rilascio dell’attestato di adesione a Confimi contattare:
Benedetta Ceccarelli – ceccarelli@confimiromagna.it – Tel. 0544.280216 – Cell. 338.6644525

CONDIZIONI ACCORDI QUADRO NAZIONALI - MESE DI OTTOBRE 2021

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
FIAT	500X	18,0	Extra 2% solo versioni Cross, Sport, Google, Yach Club Capri e Red
	500L	21,0	
	500L LIVING	21,0	
	500	19,0	Extra 3% per vetture in pronta consegna
	500 Elettrica	9,0	
	PANDA	20,0	
	TIPO HB - SW - Sedan (no serie 2)	26,0	
	TIPO HB - SW - Sedan (solo serie 2)	16,0	

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
ABARTH	500	14,0	Extra 2% per vetture in pronta consegna

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
LANCIA	YPSILON	18,0	Extra 1% per allestimento top di gamma

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
ALFA ROMEO	GIULIETTA	32,0	
	GIULIETTA new	16,0	Extra 2% per vetture in pronta consegna
	GIULIA MY20 e MY21	20,0	Extra 8% per vetture in pronta consegna
	STELVIO MY20 e MY21	20,0	Extra 3% per vetture in pronta consegna

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
JEEP	COMPASS serie 0	18,5	Per vetture in pronta consegna
	COMPASS serie 1 e serie 2	13,5	Extra 2% in caso di permuta o rottamazione per vetture del brand Jeep + extra 2% per vetture top di gamma
	COMPASS PHEV serie 0	14,5	Per vetture in pronta consegna
	COMPASS PHEV serie 1 e serie 2	12,5	Extra 2% in caso di permuta o rottamazione per vetture del brand Jeep + extra 2% per vetture top di gamma
	Escluse Sport	13,5	Extra 5% per vetture in pronta consegna + 2% per vetture top di gamma + 2% in caso di permuta/rottamazione per vetture del brand Jeep
	RENEGADE PHEV	11,5	Extra 3% per vetture in pronta consegna + 2% extra in caso di permuta/rottamazione per vetture del brand Jeep
	WRANGLER	13,5	
	WRANGLER PHEV	12,5	
GLADIATOR	14,5		

BRAND	MODELLO	Vantaggio cliente %	Azione Extra *
FIAT PRO	PANDA VAN	17,0	Extra 2% in caso di permuta/rottamazione
	500L PRO	24,0	Extra 2% in caso di permuta/rottamazione
	FIORINO	32,0	Extra 2% in caso di permuta/rottamazione
	DOBLO' CARGO	29,0	Extra 2% in caso di permuta/rottamazione
	TALENTO	26,0	Extra 2% in caso di permuta/rottamazione
	DUCATO	33,0	Extra 2% in caso di permuta/rottamazione
	DUCATO serie 8	32,0	Extra 2% in caso di permuta/rottamazione
	DUCATO Elettrico	19,5	

* Le azioni extra ivi descritte possono essere soggette ad ulteriori condizioni/vincoli che verranno comunicate dai concessionari al momento dell'acquisto della vettura.

PROGETTO EXPORT TUTOR | AGENZIA ICE

Segnaliamo che il 27 settembre u.s. l'Agencia ICE ha lanciato il **progetto Export Tutor**. Tale progetto, della durata di 12 mesi, consiste nell'**affiancamento di singole aziende da parte di un funzionario ICE in un percorso di guida allo sviluppo delle attività di internazionalizzazione**.

Il primo incontro di tipo conoscitivo/informativo fra il funzionario ICE e l'azienda si svolgerà possibilmente in presenza presso la sede aziendale, i successivi anche da remoto.

Nello specifico l'Export Tutor:

- Presenterà una panoramica sugli strumenti dell'ICE e degli altri attori del Sistema paese relativi all'internazionalizzazione delle imprese italiane;
- darà informazioni aggiornate su iniziative e servizi ICE di potenziale specifico interesse per le aziende seguite dal Tutor;
- metterà a disposizione analisi settoriali e di mercato, in rapporto ai prodotti e strategie aziendali;
- fornirà indicazioni utili per lo sviluppo della strategia aziendale di internazionalizzazione.

Come iscriversi: basterà compilare il form che segue:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch6BVKX4ccgx-oDgZMUPgKVjIFK71cFSsI_tQ-_vBRkxoktA/viewform

Scadenza del bando per adesioni: 15 ottobre 2021.

Maggiori informazioni e dettagli anche in merito ai criteri di selezione, saranno consultabili al seguente link: <https://www.ice.it/it/export-tutor>

Per ulteriori chiarimenti: export.tutor@ice.it

AGROALIMENTARE POSTICIPATI I CERTIFICATI SANITARI BREXIT

Lo scorso 14 settembre il Governo ha deciso di ritardare ulteriormente alcuni elementi dei nuovi controlli, soprattutto quelli relativi alle merci sanitarie e fitosanitarie.

Di conseguenza:

- l'obbligo di **pre-notifica delle importazioni** agroalimentari sarà introdotto il **1° gennaio 2022** (annullata la scadenza del 1° ottobre 2021);
- i nuovi requisiti per i **certificati sanitari di esportazione** saranno ora introdotti il **1° luglio 2022** (annullata la scadenza originaria del 1° ottobre 2021);
- i **certificati fitosanitari e i controlli fisici sulle merci SPS** ai posti di controllo alla frontiera saranno ora introdotti il **1° luglio 2022** (annullata la scadenza originaria del 1° gennaio 2022);
- il requisito delle **dichiarazioni di sicurezza sulle importazioni** sarà introdotto a partire dal **1° luglio 2022** (annullata scadenza originaria del 1° gennaio 2022).

FONDO NUOVE COMPETENZE
(in attesa dell'uscita del prossimo "Avviso")

CHE COS'E'	Il Fondo Nuove competenze è un fondo pubblico cofinanziato dal Fondo sociale europeo, nato per contrastare gli effetti economici dell'epidemia Covid-19 (di cui si è trattato anche su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 14, n. 11, n. 8 del 2021, n. 47, n. 44 del 2020). E' stato istituito dal decreto legge "Rilancio" (art. 88 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, modificato dall'art. 4 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104) e con un primo Avviso, chiuso per esaurimento risorse, ha finanziato i progetti ammissibili presentati entro il 25 maggio 2021. La Commissione Ue ha poi assegnato all'Italia 4,7 miliardi di euro nell'ambito del programma React-Eu e di queste 1 miliardo di euro saranno destinati al rifinanziamento del FNC.
COSA FINANZIA	Il Fondo Nuove Competenze permette alle imprese di adeguare le competenze dei lavoratori, destinando parte dell'orario di lavoro alla formazione. Il Fondo, grazie ai contributi dello Stato e del Fse - Pon Spao gestito da Anpal, rimborsa le ore di retribuzione del personale in formazione per un massimo di 250 ore a persona.
CRITERI PER PARTECIPARE	- Predisposizione di un accordo collettivo sindacale per la riconversione parziale dell'orario di lavoro dei dipendenti in ore di formazione. - Definizione di percorsi formativi finalizzati ad accrescere le competenze dei lavoratori nel medesimo ruolo o in un ruolo diverso.
DURATA DEL PIANO	A far data dall'approvazione, l'Azienda ha 120 gg di tempo per svolgere le attività formative previste dal progetto.
FINANZIAMENTO PREVISTO	Il finanziamento rimborsa il costo orario del dipendente in base alle ore di formazione effettivamente svolte e risultanti dai documenti di gestione (registro e LUL).
COSTI AMMISSIBILI	Costo dei dipendenti in formazione.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	In attesa dell'uscita del prossimo bando si raccolgono le adesioni secondo la modulistica che Sviluppo PMI fornirà alle Aziende interessate.
PER INFORMAZIONI	Valentina Balzano vbalzano@sviluppopmi.com ; Monica Morelli mmorelli@sviluppopmi.com ; Tel . 0544-280280



ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE
OFFERTA FORMATIVA 2021/2022
Tecnico per l'automazione industriale
specializzato in manutenzione e programmazione PLC
Ravenna

Specializzazione tecnica nazionale	Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali
Descrizione del profilo	Il tecnico per l'automazione industriale possiede competenze che sono sintesi di quelle proprie dei settori meccanico, elettrico, elettronico ed informatico. La preparazione culturale di base e la formazione tecnico-scientifica gli consentono di intervenire sia in fase di progettazione che di gestione diretta di macchine ed impianti automatizzati, così come di verificare la conformità del prodotto rispetto agli standard attesi, intervenendo, in caso di anomalie, con correttivi nella produzione e/o nella progettazione. La capacità di operare con le diverse tecnologie dell'automazione industriale e la flessibilità dei ruoli ricoperti consentono la possibilità di impiego in settori organizzativi e produttivi diversificati.
Contenuti del percorso	Accoglienza ed orientamento, sicurezza sul lavoro, diritto e doveri dei lavoratori, organizzazione aziendale, lingua inglese, elementi di algebra e studi di funzione, elementi di informatica industriale, elementi di disegno meccanico e progettazione assistita, elettronica ed elettrotecnica di base, trasduttori e dispositivi di comando, motion control, controllori programmabili ed interfacciamento ai sistemi flessibili di produzione, robotica industriale, malfunzionamento HD e SW, progettazione elettrica, oleodinamica e pneumatica, HMI, visita guidata transnazionalità.
Sede di svolgimento	Ravenna, Via Maestri del Lavoro 42/F, Fornace Zarattini, presso Sviluppo PMI Srl Ravenna, Via Umago 18, presso Istituto Statale Professionale Olivetti Callegari
Durata e periodo di svolgimento	800 ore di cui 240 di stage Novembre 2021 – luglio 2022
Numero partecipanti	20
Attestato rilasciato	Al termine del percorso, previo superamento dell'esame finale, sarà rilasciato un Certificato di specializzazione tecnica superiore in Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali
Destinatari e requisiti d'accesso	Giovani e adulti, non occupati o occupati, residenti o domiciliati in Regione Emilia Romagna, in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. L'accesso è consentito anche a coloro che sono stati ammessi al quinto anno dei percorsi liceali e a coloro che sono in possesso del diploma professionale conseguito in esito ai percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale (Operatore meccanico, Operatore alla riparazione dei veicoli a motore, Operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto). Inoltre, possono accedere anche persone che non sono in possesso del diploma, previo accertamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro. I partecipanti devono dimostrare di possedere le seguenti conoscenze e competenze



	<p>di base, trasversali e tecnico professionali:</p> <p>Competenze di Base: conoscenza della lingua inglese livello A2; conoscenza sull'utilizzo del pc sulla gestione dei software applicativi più tradizionali; Conoscenza del disegno tecnico CAD-AUTOCAD.</p> <p>Competenze Tecnico-Professionali: basi di elettronica ed elettrotecnica; basi di componentistica meccanica.</p> <p>Competenze Trasversali: capacità comunicative; capacità di lavoro in team; capacità di problem solving.</p>
Data iscrizione	Entro il 15/10/2021
Criteri di selezione	<p>L'ammissione alla selezione verrà effettuata sulla verifica dei requisiti formali e sostanziali di accesso sopra indicati. I requisiti oggettivi saranno verificati al momento del ricevimento della domanda di partecipazione. I requisiti di base e tecnico-professionali verranno valutati mediante la somministrazione di test. Il superamento dei test porterà alla fase di selezione vera e propria dove verranno sondate anche le competenze trasversali tramite una prova di gruppo ed un colloquio individuale motivazionale. La valutazione complessiva delle prove produrrà una graduatoria finale che verrà utilizzata per individuare i 20 partecipanti ammessi al corso. In caso di ritiro di alcuni di essi si seguirà l'ordine di punteggio della graduatoria. In base agli esiti della graduatoria si attribuirà un punteggio aggiuntivo (5 punti) per le persone non occupate, salvo comunque aver raggiunto il punteggio minimo di 60/100 sugli altri requisiti.</p>
Ente di formazione	Sviluppo PMI srl, Via Maestri del Lavoro 42/f, 48124 Fornace Zarattini (Ravenna)
Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso	
Scuola capofila Istituto Statale Professionale Olivetti Callegari – Via Umago 18, Ravenna	
Imprese: Alpi Spa, ATI Mariani Srl, ATL Group Spa; Biesse Sistemi Srl, B&B Silos Impianti Srl; C&C Group Srl, Cemi Spa, Cogeim Srl, Eurocompany Srl, Fratelli Righini Srl, IPM Srl, Minipan Srl, Righini Meccanica Srl, Nordelettrica Impianti Srl, Prima Folder Srl, qb Studio Srl, Resta Srl, Righi Elettroservizi Srl; Sica Spa, Simmetria Sas; Surgital Spa; Teco Impianti Srl, Vulcafex Spa;	
Università Alma Mater Studiorum - Scuola di ingegneria e architettura, Bologna	
Contatti	Referente: Tiziana Coppi Pieri Tel. 0544.280280 E-mail: formazione@sviluppopmi.com Sito Web: www.sviluppopmi.com
Riferimenti	Operazione Rif. PA 2021-15938/RER approvato dalla Regione Emilia Romagna con DGR 1263/2021 del 2 agosto 2021. cofinanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo e della Regione Emilia-Romagna POR 2014-2020.



sviluppo pmi

L'AZIENDA A IMPATTO ZERO: IL RISPARMIO ENERGETICO NEL SETTORE AGROALIMENTARE

Operazione Rif. P.A. 2019-13373/RER PG 17 Ed 1
approvato dalla Regione Emilia Romagna con DGR n. 1017/2020 del 03/08/2020 e cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia Romagna

OBIETTIVI

Le trasformazioni nel green management implicano un cambiamento sia dei modelli di business sia delle catene del valore che delle offerte di prodotto.

In tale contesto, l'obiettivo del corso è far acquisire ai partecipanti le competenze per valutare la riduzione degli sprechi energetici ed apprendere strategie per valutare processi di innovazione.

CONTENUTI

- ✓ quadro normativo e legislativo in materia di energia
- ✓ incentivi per l'efficienza energetica (conto termico, certificati bianchi, fondo energia, nuove detrazioni, ecc.)
- ✓ La produzione di energia da fonti rinnovabili e la cogenerazione ad alto rendimento
- ✓ Le tecnologie per l'efficienza energetica
- ✓ Diagnosi ed audit energetico +case history – criticità, approcci e strategie

CONTENUTI DI DETTAGLIO

- Prezzo fisso o variabile, cambio fornitore? Come orientarsi per la fornitura di energia elettrica e gas?
- Quali sono gli incentivi per gli interventi di efficienza energetica
- Le possibilità offerte dall'autoproduzione di energia
- La mia azienda può entrare in una comunità energetica rinnovabile?
- Valutare i possibili investimenti in efficienza
- I primi passi per aumentare l'efficienza energetica in azienda
- Il mercato libero dell'energia elettrica
- Come leggere una bolletta
- Quali azioni posso fare per diminuire il costo della fornitura
- Quali sono i primi passi da seguire per fare efficienza
- I contenuti della diagnosi energetica
- Le principali tecnologie efficienti elettriche e termiche
- I Certificati Bianchi o Titoli di efficienza Energetica
- Il Conto termico 2.0
- La convenienza economica del fotovoltaico oggi

sviluppo pmi srl

Via Maestri del Lavoro, 42/f

48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)

tel. 0544 280280 • fax 0544 270210

info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com

Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600896

Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

DOCENTI

Ing. Pierluigi Zanotti, Ingegnere per l'Ambiente ed il Territorio ed EGE, responsabile tecnico commerciale di Esco Solution s.r.l., svolge il ruolo di Energy Manager per diverse aziende e si occupa dei diversi ambiti del mercato libero dell'energia dal 2001.

Ing. Mattia Baldacci, Ingegnere per l'Ambiente ed il Territorio, con esperienza nel settore energetico ed idraulico. Si occupa principalmente di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, dalla progettazione alle attività legate alla connessione alla rete e all'ottenimenti di incentivi.

Ing. Michele Balducci, Ingegnere Meccanico, si occupa di gestione dell'energia ed efficienza energetica nei contesti industriali. Certificato EGE dall'anno 2012, ha maturato una significativa esperienza nell'ambito degli impianti di cogenerazione e nella presentazione di progetti finalizzata all'ottenimento di Certificati Bianchi.

DURATA

24 ore di attività formativa tramite videoconferenza.

DESTINATARI

I corsi sono rivolti a imprenditori, manager e figure chiave di aziende di media dimensione aventi sede legale o unità locale in Regione Emilia Romagna del settore agroalimentare e rispettiva filiera. Il corso è aperto anche a liberi professionisti.

CALENDARIO

19, 21, 26, 28 ottobre 2021 dalle ore 14.00 alle ore 18.00

3, 9 novembre 2021 dalle 14.00 alle 18.00

La frequenza è obbligatoria.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Il progetto è in regime di De Minimis e finanziato al 100%.

A seguito del Registro Nazionale Aiuti di stato la formazione si potrà realizzare solo dopo l'atto di concessione del Finanziamento in De Minimis da parte del Servizio Programmazione della Regione Emilia Romagna.

SELEZIONE

Il corso è rivolto a 10 partecipanti. In caso di numero di iscrizioni superiore ai posti disponibili si terrà conto oltre che all'ordine cronologico di ricevimento delle iscrizioni anche della corrispondenza tra obiettivi specifici di ogni corso e le aspettative/bisogni/motivazioni dei richiedenti e dell'interesse ad usufruire del percorso di accompagnamento.

SEDE DI SVOLGIMENTO

Attività svolta in videoconferenza.

INFO

Per informazioni di dettaglio relative al corso e per ricevere la modulistica di iscrizione contattare **Tiziana Coppi Pieri** tcoppi pieri@sviluppopmi.com Tel. 0544/280280 non appena possibile. Per consentire le relative verifiche e gli adempimenti correlati al nuovo Registro Nazionale la documentazione deve pervenire completa **entro e non oltre il 30 settembre 2021.**



sviluppo pmi

L'AZIENDA A IMPATTO ZERO: IL RISPARMIO ENERGETICO NEL SETTORE TESSILE-ABBIGLIAMENTO-CALZATURIERO

*Operazione Rif. P.A. 2019-13373/RER PG 5/1
approvato dalla Regione Emilia Romagna con DGR n. 1017/2020 del 03/08/2020 e cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia Romagna*

OBIETTIVI

Le trasformazioni nel green management implicano un cambiamento sia dei modelli di business sia delle catene del valore che delle offerte di prodotto.

In tale contesto, l'obiettivo del corso è far acquisire ai partecipanti le competenze per valutare la riduzione degli sprechi energetici ed apprendere strategie per valutare processi di innovazione.

CONTENUTI

- ✓ quadro normativo e legislativo in materia di energia
- ✓ incentivi per l'efficienza energetica (conto termico, certificati bianchi, fondo energia, nuove detrazioni, ecc.)
- ✓ La produzione di energia da fonti rinnovabili e la cogenerazione ad alto rendimento
- ✓ Le tecnologie per l'efficienza energetica
- ✓ Diagnosi ed audit energetico +case history – criticità, approcci e strategie

CONTENUTI DI DETTAGLIO

- Audit energetico: raccolta delle informazioni necessarie per definire gli interventi tecnico-economico mediante appropriate soluzioni;
- la Certificazione Energetica degli edifici: chi la fa, cos'è, com'è concepita, a cosa serve;
- le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico;
- i contratti di fornitura dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua:
- verifica e studio della convenienza ad eventuali modifiche;
- verifica e studio del diagramma di carico e dei consumi per riscaldamento e condizionamento;
- interventi per migliorare l'efficienza e risparmiare energia a breve e medio termine;
- studio dell'illuminazione negli immobili per suggerire miglioramenti e ridurre i consumi;
- energie rinnovabili per una progettazione integrata (cogenerazione, geotermia, assorbitore, fotovoltaico e solare termico)

sviluppo pmi srl
Via Maestri del Lavoro, 42/f
48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)
tel. 0544 280280 • fax 0544 270210
info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com
Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600896
Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

DOCENTI

Ing. Pierluigi Zanotti, Ingegnere per l'Ambiente ed il Territorio ed EGE, responsabile tecnico commerciale di Esco Solution s.r.l., svolge il ruolo di Energy Manager per diverse aziende e si occupa dei diversi ambiti del mercato libero dell'energia dal 2001.

Ing. Mattia Baldacci, Ingegnere per l'Ambiente ed il Territorio, con esperienza nel settore energetico ed idraulico. Si occupa principalmente di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, dalla progettazione alle attività legate alla connessione alla rete e all'ottenimenti di incentivi.

Ing. Michele Balducci, Ingegnere Meccanico, si occupa di gestione dell'energia ed efficienza energetica nei contesti industriali. Certificato EGE dall'anno 2012, ha maturato una significativa esperienza nell'ambito degli impianti di cogenerazione e nella presentazione di progetti finalizzata all'ottenimento di Certificati Bianchi.

DURATA

24 ore di attività formativa tramite videoconferenza.

DESTINATARI

I corsi sono rivolti a imprenditori, manager e figure chiave di aziende di piccola dimensione aventi sede legale o unità locale in Regione Emilia Romagna della filiera tessile-abbigliamento-calzaturiero. Il corso è aperto anche a liberi professionisti.

CALENDARIO

22, 24, 29 Novembre 2021 dalle ore 14.00 alle ore 18.00

1, 6, 9 Dicembre 2021 dalle 14.00 alle 18.00

La frequenza è obbligatoria.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Il progetto è in regime di De Minimis e finanziato al 100%.

A seguito del Registro Nazionale Aiuti di stato la formazione si potrà realizzare solo dopo l'atto di concessione del Finanziamento in De Minimis da parte del Servizio Programmazione della Regione Emilia Romagna.

SELEZIONE

Il corso è rivolto a 10 partecipanti. In caso di numero di iscrizioni superiore ai posti disponibili si terrà conto oltre che all'ordine cronologico di ricevimento delle iscrizioni anche della corrispondenza tra obiettivi specifici di ogni corso e le aspettative/bisogni/motivazioni dei richiedenti e dell'interesse ad usufruire del percorso di accompagnamento

SEDE DI SVOLGIMENTO

Attività svolta in videoconferenza.

INFO

Per informazioni di dettaglio relative al corso e per ricevere la modulistica di iscrizione contattare **Tiziana Coppi Pieri** tcoppi pieri@sviluppopmi.com Tel. 0544/280280 non appena possibile. Per consentire le relative verifiche e gli adempimenti correlati al nuovo Registro Nazionale la documentazione deve pervenire completa **entro e non oltre il 3 Novembre 2021**



IL VENDITORE AGILE

Come vendere ed avere successo in un mercato che cambia



DATA

29 ottobre e 5 novembre 2021



ORA

09:00 - 13:00



ONLINE

La formazione verrà erogata in modalità WEBINAR



DESTINATARI

Personale commerciale a tutti i livelli: venditori, agenti, tecnici commerciali, area manager, imprenditori



DOCENTI

Paolo Balestra

Autore di diverse pubblicazioni e trentennale esperienza in organizzazione di impresa



COSTO

400,00 euro + IVA

associati Confimi Romagna

460,00 euro + IVA

non associati Confimi Romagna

Attualizzare la vendita è necessario perché oggi vendere in modo efficace è davvero molto complesso. Il cliente è diffidente, è competente, consulta il web, si informa e compara.

Le modalità di comunicazione basate su offerte mirabolanti, basso prezzo, sconti dell'ultima ora appartengono ad approcci del passato.

OBIETTIVI

Rendere il venditore consapevole del nuovo processo di acquisto e padroneggiare il “cosa fare”, il “quando farlo” e il “come farlo”.

CONTENUTI

- Tutti amano fare acquisti ma nessuno ama i venditori
- La “ruota del venditore”
- Tutti i clienti vogliono le stesse 3 cose
- Le 3 fasi per trasformare il tuo interlocutore nel tuo cliente
- Quello che ti dici sulla vendita ti condiziona

- L'allineamento di status per creare empatia con il cliente
- Come far percepire al cliente che sai il fatto tuo
- Le 3 domande chiave alle quali devi rispondere
- La teoria dello scoiattolo
- Crea al cliente il desiderio di comprarti
- Schiaccia tutte le obiezioni
- Vendi

Al termine del corso è consigliato un percorso di coaching per contestualizzare e dare applicazione pratica a quanto esposto teoricamente.

**SETTORI TURISMO, STABILIMENTI TERMALI, COMMERCIO, CREATIVO, CULTURALE E DELLO SPETTACOLO: AUTORIZZATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA L'ESONERO CONTRIBUTIVO PER I DATORI DI LAVORO CHE HANNO FRUITO DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE NEL PERIODO GENNAIO-MARZO 2021
PRIME INDICAZIONI INPS**

L'art. 43, comma 1, del decreto-legge 25/5/2021 n. 73 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 21/2021), convertito, con modificazioni, dalla legge 23/7/2021 n. 106, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"(di seguito anche "decreto Sostegni bis"), prevede: "Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile".

L'esonero è pertanto riconosciuto a partire dal 26 maggio scorso nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruito a gennaio, febbraio e marzo 2021 e, ai fini del suo riconoscimento, i datori di lavoro devono avere fatto ricorso, almeno parzialmente, ai corrispondenti trattamenti nei citati mesi.

I trattamenti di integrazione salariale fruiti nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2021 costituiscono la base di computo della misura dell'esonero; esso per gli specifici settori in oggetto può trovare applicazione a prescindere dalla causale di quelli utilizzati e, di conseguenza, a differenza di quelli alternativi ai trattamenti di integrazione salariale COVID-19 - di cui ai decreti-legge n. 104/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2020), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 43/2020), e n. 137/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 45/2020), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020, e di cui alla legge n. 178/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2021) -, è compatibile, nei limiti della contribuzione dovuta, con i suddetti ammortizzatori sociali.

Analogamente, la misura in oggetto, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, può trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui l'azienda ricorra all'utilizzo di trattamenti di integrazione salariale con causale differente da quelle legate all'emergenza da COVID-19, in quanto la predetta agevolazione non ha natura di incentivo all'assunzione e, pertanto, non è soggetta alle regole generali in materia di incentivi all'occupazione stabilite, da ultimo, dall'art. 31 del d.lgs. n. 150/2015. Di conseguenza, non trova applicazione il principio sancito dall'art. 31, comma 1, lettera c), di tale decreto legislativo, secondo il quale gli incentivi non spettano qualora presso il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione siano in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione.

Come specificato al comma 5 dell'art. 43 del d.l. n. 73/2021, infine, il beneficio “è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea”.

Con decisione C(2021) 5860 final del 2 agosto 2021, la Commissione europea ha autorizzato la misura in questione, ritenendola compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Con la circolare 21/9/2021 n. 140, pertanto, l'INPS ha fornito le seguenti “prime indicazioni” riguardanti l'ambito di applicazione dell'esonero e anticipato che, con apposito messaggio, saranno emanate le istruzioni per la sua fruizione, con particolare riguardo al procedimento di richiesta di ammissione all'agevolazione e alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

«2. DATORI DI LAVORO CHE POSSONO ACCEDERE AL BENEFICIO

Possono accedere al beneficio di cui all'articolo 43 in trattazione i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, che abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021.

Per l'individuazione dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, si rinvia ai codici ATECO di cui all'Allegato n. 1.

L'esonero in oggetto è riconosciuto ai datori di lavoro privati rientranti nei citati settori, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori.

In virtù della previsione degli specifici settori per i quali può trovare applicazione la misura, la stessa non si applica nei confronti delle pubbliche Amministrazioni, individuabili assumendo a riferimento la nozione e l'elencazione recate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ^[1].

Più in particolare, l'esonero può essere legittimamente fruito per le medesime posizioni aziendali (matricole INPS) per le quali, nelle suddette mensilità di gennaio e/o febbraio e/o marzo 2021, siano state fruito, anche parzialmente, le integrazioni salariali.

In sostanza, la previsione normativa individua nel datore di lavoro (identificato sulla base della matricola INPS) che ha fruito dei trattamenti di integrazione salariale nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021 il soggetto beneficiario e destinatario dell'esonero, indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori in forza nei mesi di effettiva fruizione dell'esonero siano i medesimi lavoratori in forza durante la fruizione dei trattamenti di integrazione salariale.

Conseguentemente, l'importo dell'agevolazione potrà essere fruito, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, per le medesime matricole per le quali si è fruito dei trattamenti sopra richiamati.

Ciò premesso, in considerazione della circostanza che il diritto alla fruizione dell'esonero si cristallizza in capo al datore di lavoro (identificato sulla base della matricola INPS) che ha fruito dei trattamenti sopra richiamati, nelle ipotesi di cessione di ramo di azienda, il diritto alla fruizione dell'esonero in trattazione permane in capo al datore di lavoro cedente, senza alcun trasferimento in capo al cessionario della possibilità di fruire dello stesso.

In tal caso, pertanto, il datore di lavoro cedente potrà fruire dell'esonero in parola solo con riferimento ai lavoratori risultanti ancora alle sue dipendenze dopo la cessione.

Resta invece fermo che, in caso di fusione (sia per unione che per incorporazione), l'esonero, in virtù del fatto che l'azienda che ha fruito dei trattamenti di integrazione salariale nei mesi di gennaio e/o febbraio e/o marzo 2021 attua, con tale operazione, un percorso di unione tra i soggetti datoriali, potrà essere fruito dalla società risultante dal processo di unione/incorporazione. Anche nelle ipotesi di fusione, l'esonero potrà trovare applicazione a condizione che il datore di lavoro rientri negli specifici codici ATECO di cui all'Allegato n. 1, riguardanti i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo.

3. ASSETTO, MISURA E DURATA DELL'ESONERO

L'importo dell'esonero in esame è pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile ed è fruibile entro il 31 dicembre 2021 (mese di competenza novembre 2021).

Pertanto, ai fini della quantificazione della misura di esonero, il parametro di riferimento da utilizzare si sostanzia nel calcolo della contribuzione datoriale non versata in relazione al doppio delle ore degli ammortizzatori sociali utilizzati nei mesi citati.

A seguito della determinazione del *quantum* di esonero astrattamente fruibile sulla base del doppio delle ore di integrazione salariale, nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile.

Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

- il contributo, ove dovuto, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi operata dall'articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi

contributivi prevista dall'articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 148/2015, nonché il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del decreto legislativo n. 148/2015;

- il contributo previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Sono altresì esclusi dall'applicazione dell'esonero i premi e i contributi dovuti all'INAIL, come espressamente previsto dall'articolo 43, comma 1, del decreto Sostegni bis.

Vanno, inoltre, escluse dall'applicazione dell'esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Pertanto, come già chiarito con riferimento ad altri esoneri contributivi, si precisa che non sono oggetto di agevolazione le seguenti forme di contribuzione:

- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all'articolo 1, commi 8 e 14, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182;
- il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti, di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166.

Si precisa inoltre che, trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, il contributo aggiuntivo IVS, previsto dall'articolo 3, comma 15, della legge 29 maggio 1982, n. 297, destinato al finanziamento dell'incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, è soggetto all'applicazione dell'esonero contributivo. Al riguardo, si sottolinea che il successivo comma 16 del medesimo articolo 3 prevede contestualmente l'abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo.

Poiché, infine, l'esonero contributivo introdotto dal decreto Sostegni bis opera sulla contribuzione effettivamente dovuta, in caso di applicazione delle misure compensative di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 – destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del c.c. - l'esonero è calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall'applicazione delle predette misure compensative.

Con riferimento al periodo di fruizione della misura, si rammenta che la stessa, in virtù del tenore letterale della norma, può trovare applicazione fino al 31 dicembre 2021 (mese di

competenza novembre 2021). Si precisa, al riguardo, che nelle ipotesi in cui il calcolo della contribuzione datoriale non versata, relativa al doppio delle ore di integrazione salariale fruita nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021, determini un credito potenzialmente fruibile per un periodo inferiore rispetto al suddetto limite temporale, rimane comunque ferma la possibilità per il datore di lavoro di fruire dell'esonero per periodi inferiori. Inoltre, si fa presente che la quota di esonero fruibile non potrà essere superiore alla contribuzione astrattamente dovuta nei mesi di fruizione.

Più specificamente, si rappresenta che l'effettivo ammontare dell'esonero sarà pari al minore importo tra la contribuzione datoriale teoricamente dovuta per il doppio delle ore di integrazione salariale fruita nel periodo gennaio/marzo 2021 e la contribuzione datoriale dovuta (e sgravabile) nelle mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura.

Ai fini della determinazione delle ore di integrazione salariale fruita nelle mensilità comprese tra gennaio 2021 e marzo 2021, utili ai fini della definizione dell'ammontare dell'esonero, vanno considerate sia le ore fruita mediante conguaglio che quelle fruita mediante pagamento diretto. Al riguardo, si precisa che la retribuzione persa da utilizzare come base di calcolo per la misura dell'esonero deve essere maggiorata dei ratei delle mensilità aggiuntive e che occorre tenere conto dell'aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nella suddetta mensilità.

Nell'ipotesi in cui l'azienda interessata all'esonero abbia alle proprie dipendenze apprendisti si farà, conseguentemente, riferimento alla aliquota propria prevista per tale tipologia di lavoratori.

Si precisa, infine, che l'agevolazione in argomento spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziare e che l'Istituto autorizzerà la fruizione della misura solo dopo avere verificato la sufficiente capienza delle risorse.

Infatti, ai sensi dell'articolo 43, comma 4, del decreto Sostegni bis, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 106/2021, il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive, pari a 770,9 milioni di euro per l'anno 2021.

Al riguardo, si sottolinea che l'INPS provvederà al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e a comunicare i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio dovesse emergere il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al citato limite di spesa, non potranno essere adottati altri provvedimenti concessori e le domande inoltrate all'Istituto, volte al riconoscimento della misura, verranno rigettate per carenza di fondi.

4. CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL'ESONERO

Il diritto alla legittima fruizione dell'esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori e, dall'altro, da taluni presupposti specificamente previsti dall'articolo 43 del decreto-legge n. 73/2021.

In particolare, per quanto riguarda il rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori, l'esonero contributivo di cui si tratta, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è subordinato al rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, ossia:

- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Con specifico riferimento alle condizioni previste dall'articolo 43, comma 2, del decreto-legge n. 73/2021, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 106/2021, si fa presente che, ai fini della legittima fruizione dell'esonero, il datore di lavoro deve attenersi, fino al 31 dicembre 2021, ai divieti di cui all'articolo 8, commi da 9 a 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Al riguardo, si precisa che il citato articolo 8, commi da 9 a 11, dispone che resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

Si precisa altresì che, in base al disposto del comma 2 dell'articolo 43 del decreto Sostegni bis, fino alla stessa data del 31 dicembre 2021, resta preclusa al datore di lavoro beneficiario dell'esonero in esame, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

Le predette preclusioni e le sospensioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione, e nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

In sostanza, ai fini della legittima applicazione dell'esonero, il legislatore ha previsto un divieto di licenziamento fino al 31 dicembre 2021.

Pertanto, il datore di lavoro interessato ad avvalersi della misura di esonero in esame deve attenersi alla disposizione che prevede il divieto di licenziamento per tutto il periodo di astratta applicazione dell'agevolazione e, quindi, fino al 31 dicembre 2021.

I divieti di licenziamento richiamati al comma 2 dell'articolo 43 del decreto-legge n. 73/2021, conseguentemente, operano non solo durante il periodo di effettiva fruizione dell'esonero, ma fino al 31 dicembre 2021. Pertanto, il divieto di licenziamento opera fino alla suddetta data anche nelle ipotesi in cui l'effettiva fruizione dell'esonero abbia avuto termine anticipatamente rispetto alla prevista scadenza del 31 dicembre 2021.

Si precisa, al riguardo, che, in base al citato articolo 43, comma 3, la valutazione del rispetto della suddetta condizione va effettuata sull'intera matricola aziendale e che la violazione di tale previsione comporta la revoca dell'esonero con efficacia retroattiva.

Inoltre, come disposto dal medesimo articolo 43, comma 3, del decreto Sostegni bis, la violazione delle disposizioni relative al divieto di licenziamento comporta l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 41/2021.

5. COMPATIBILITÀ CON LA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

L'articolo 43, comma 5, del decreto Sostegni bis stabilisce che il beneficio in argomento è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020 ^[2], recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"(c.d. *Temporary Framework*), e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione, ed è altresì subordinato, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Si ricorda che, in base alla suddetta sezione 3.1, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

- siano di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);
- siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
- in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese ^[3] che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
- siano concessi entro il 31 dicembre 2021 ^[4].

Inoltre, si precisa che per l'aiuto di cui all'articolo 43 del decreto Sostegni bis, riconosciuto in conformità a quanto disposto dal *Temporary Framework*, trova applicazione la previsione normativa di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, secondo la quale i soggetti beneficiari di

agevolazioni di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea e per i quali non sarebbe possibile richiedere la concessione di nuovi aiuti in assenza della restituzione dei primi (c.d. clausola Deggendorf), *“accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione”*.

In considerazione della natura dell'agevolazione in trattazione quale aiuto di Stato, si rammenta che l'INPS provvederà a registrare la misura nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

Con decisione C(2021) 5860 *final*, in data 2 agosto 2021, la Commissione europea ha autorizzato la misura in questione, ritenendola compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. COORDINAMENTO CON ALTRE MISURE

Ai sensi dell'articolo 43, comma 4, del decreto Sostegni bis, l'esonero contributivo in trattazione è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente, nei limiti della contribuzione dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.

Ad esempio, l'esonero in trattazione non risulta cumulabile con l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile previsto dall'articolo 1, commi 100 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in virtù dell'espressa previsione di cui al comma 114 della medesima legge, secondo la quale: *“L'esonero di cui ai commi da 100 a 108 e da 113 a 115 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. Esso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”*.

Pertanto, il datore di lavoro interessato, anche in virtù del fatto che il citato esonero volto all'assunzione di giovani si sostanzia, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10 e seguenti, della legge n. 178/2020, per gli anni 2021 e 2022, in una decontribuzione totale dei contributi datoriali, non potrà avvalersi, per il medesimo lavoratore, di entrambe le misure.

Analogamente, non è possibile fruire dell'esonero in trattazione per i lavoratori per i quali si sta fruendo del c.d. incentivo “lavoro”, in quanto quest'ultimo risulta cumulabile solo con le specifiche agevolazioni dettagliate nei decreti direttoriali ANPAL n. 52 e n. 66 del 2020 (cfr. il paragrafo 9 della circolare n. 124 del 26 ottobre 2020).

Nelle diverse ipotesi di cumulo dell'agevolazione con altri regimi agevolati, riguardanti l'azienda nel suo complesso o i singoli lavoratori (ad esempio, incentivi occupazionali), considerato che l'esonero si sostanzia in un abbattimento totale dal versamento della contribuzione datoriale nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi da gennaio 2021 a marzo

2021, la citata cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.

In altri termini, laddove l'esonero in commento risulti cumulabile con un'altra agevolazione, per l'effettiva applicazione della seconda misura agevolata, deve farsi riferimento alla contribuzione "dovuta", e cioè, più specificamente, alla contribuzione residua "dovuta", in ragione del primo esonero applicato.

La suddetta cumulabilità, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, trova applicazione sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo (ad esempio, incentivo all'assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi, disciplinato dall'articolo 4, commi da 8 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92) che con riferimento agli incentivi di tipo economico (ad esempio, l'incentivo all'assunzione di disabili, disciplinato dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, o l'incentivo all'assunzione di beneficiari di NASpI, disciplinato dall'articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012).

Quanto alla sequenza secondo cui debba operarsi la cumulabilità tra gli esoneri, ove consentita, la stessa deve avvenire in ragione delle norme approvate, in ordine cronologico, sul presupposto che l'ultimo esonero introdotto nell'ordinamento si cumula (ove così previsto) con i precedenti sulla contribuzione residua "dovuta".

Al riguardo, si precisa pertanto che, laddove si intenda cumulare la misura in trattazione con altri regimi agevolati riguardanti i medesimi lavoratori, la stessa troverà applicazione in via residuale sulla contribuzione datoriale non esonerata ad altro titolo. Ad esempio, nel caso in cui si intenda fruire in contemporanea dell'agevolazione per l'assunzione in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo prevista, per le aziende fino a venti dipendenti, dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, pari al 50 per cento dei contributi datoriali dovuti, l'esonero troverà applicazione per i medesimi lavoratori a seguito dell'abbattimento della contribuzione operato in virtù della predetta previsione normativa. Analogamente, nel caso in cui si intenda fruire in contemporanea dell'agevolazione per l'assunzione di uomini over 50 disoccupati da almeno 12 mesi, prevista dall'articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012, pari al 50 per cento dei contributi datoriali dovuti, l'esonero troverà applicazione per i medesimi lavoratori a seguito dell'abbattimento del 50 per cento della contribuzione operato in virtù della predetta previsione normativa.

Laddove, invece, le previsioni normative prevedano un abbattimento totale della contribuzione datoriale - come nel caso dell'esonero per l'assunzione di donne previsto dalla legge n. 92/2012, rivisitato in via sperimentale dall'articolo 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020 - l'esonero, nel periodo di applicazione dello specifico incentivo all'assunzione, può trovare applicazione per le medesime lavoratrici solo laddove vi sia un residuo di contribuzione esonerabile. Si ricorda, al riguardo, che l'agevolazione per le assunzioni delle donne effettuate nel biennio 2021-2022 trova applicazione sul 100 per cento dei contributi datoriali ma nel limite di 6.000 euro annui (cfr. la circolare n. 32 del 22 febbraio 2021).

Infine, con riferimento all'esonero per i datori di lavoro che assumano con il c.d. contratto di rioccupazione, disciplinato dall'articolo 41, commi da 5 a 9, del decreto-legge n. 73/2021 (cfr. la circolare n. 115 del 2 agosto 2021), si precisa che l'applicazione del suddetto esonero

contributivo, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del citato articolo 41, preclude – con riferimento allo stesso periodo – l’applicazione di altri esoneri contributivi e, dunque, anche dell’esonero di cui alla presente circolare.

^[1] Con riferimento all’individuazione dei datori di lavoro privati, cfr. le circolari n. 40/2018 e n. 57/2020, relative all’esonero contributivo previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani.

^[2] La Comunicazione C(2020) 1863 *final* del 19 marzo 2020 alla quale si fa riferimento è quella nella versione consolidata a seguito delle modifiche intervenute con comunicazioni C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell’8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020 e C(2021) 564 del 28 gennaio 2021.

^[3] Per la nozione di microimpresa o piccola impresa si rinvia a quanto previsto dall’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014.

^[4] Il termine del 31 dicembre 2020 presente nel testo originario del *Temporary Framework* è stato oggetto di proroga al 30 giugno 2021 dalla Comunicazione C(2020) 7127 *final* del 13 ottobre 2020 e ulteriormente differito al 31 dicembre 2021 dalla Comunicazione C(2021) 564 *final* del 28 gennaio 2021, con la quale è stato anche aumentato il massimale concedibile.»

Tabella codici ATECO

TURISMO	
CSC 70501	<p>1. <u>Alberghi (ATECO 55.10.00):</u></p> <p>a. fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande).</p> <p>2. <u>Villaggi turistici (ATECO 55.20.10).</u></p> <p>3. <u>Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20).</u></p> <p>4. <u>Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30):</u></p> <p>a. inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande.</p> <p>5. <u>Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40).</u></p> <p>6. <u>Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (ATECO 55.20.51):</u></p> <p>a. fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze;</p> <p>b. cottage senza servizi di pulizia.</p>
CSC 50102	<p>1. <u>Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (ATECO 55.20.52)</u></p>
CSC 70501	<p>1. <u>Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00):</u></p> <p>a. fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi.</p> <p>2. <u>Gestione di vagoni letto (ATECO 55.90.10).</u></p> <p>3. <u>Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (ATECO 55.90.20):</u></p> <p>a. case dello studente;</p> <p>b. pensionati per studenti e lavoratori;</p> <p>c. altre infrastrutture n.c.a.</p>

CSC 70502 70709	<p>1. <u>Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11)</u>:</p> <p>a. attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere;</p> <p>b. attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.</p>
CSC 50102	<p><u>Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (ATECO 56.10.12)</u></p>
CSC 70502	<p>1. <u>Ristorazione ambulante (ATECO 56.10.42)</u>:</p> <p>a. furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo;</p> <p>b. preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi del mercato.</p> <p>2. <u>Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50)</u>:</p> <p>a. ristorazione connessa all'attività di trasporto, se effettuate da imprese separate.</p>
CSC 70502 70709	<p>1. <u>Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00)</u>:</p> <p>a. bar;</p> <p>b. pub;</p> <p>c. birrerie;</p> <p>d. caffetterie;</p> <p>e. enoteche.</p>
CSC 41601 70503	<p>1. <u>Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20)</u>:</p> <p>a. attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera.</p>
CSC 70504 40405 40407	<p>1. <u>Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30)</u></p>
70504	<p>1. <u>Gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41)</u></p>
CSC 70401	<p>1. <u>Attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00)</u>:</p> <p>a. attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di</p>

	<p>viaggi, tour, servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali;</p> <p>b. attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura.</p> <p>2. <u>Attività dei tour operator (ATECO 79.12.00):</u></p> <p>a. attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator. I viaggi possono includere uno o più dei seguenti servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi.</p> <p>3. <u>Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20).</u></p> <p>4. <u>Attività delle guide alpine (ATECO 93.19.92).</u></p>
CSC 40404 70705	<p>1. <u>Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO 56.10.20):</u></p> <p>a. preparazione di pasti da portar via "take-away";</p> <p>b. attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio eccetera che non dispongono di posti a sedere.</p>
CSC 70708	<p>1. <u>Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a. (ATECO 79.90.19):</u></p> <p>a. altri servizi di prenotazione connessi ai viaggi: prenotazioni di mezzi di trasporto, alberghi, ristoranti, noleggio di automobili, servizi ricreativi e sportivi;</p> <p>b. servizi di gestione degli scambi di multiproprietà;</p> <p>c. servizi di assistenza ai visitatori: fornitura di informazioni turistiche ai viaggiatori;</p> <p>d. attività di promozione turistica.</p>
STABILIMENTI TERMALI	
CSC 11807	<u>Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20)</u>
CSC 70708	<u>Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20)</u>
ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO	
CSC 70706	<u>Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (ATECO 94.99.20)</u>
CSC 70709	<u>Attività nel campo della recitazione (ATECO 90.01.01)</u>
CSC	<u>Altre rappresentazioni artistiche (ATECO 90.01.09)</u>

70709 70711	
CSC 70708 70709	<u>Noleggjo con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (ad esempio impianti luce e strumenti di amplificazione sonora) (ATECO 90.02.01)</u>
CSC 70709	<u>Attività nel campo della regia (ATECO 90.02.02)</u>
CSC 70709	<u>Altre attività a supporto alle rappresentazioni artistiche (ATECO 90.02.09)</u>
CSC 70701	<u>Attività dei giornalisti indipendenti (ATECO 90.03.01)</u>
CSC 41601 70706	<u>Attività di conservazione e restauro di opere d'arte (ATECO 90.03.02)</u>
CSC 41601 70708	<u>Altre creazioni artistiche e letterarie (ATECO 90.03.09)</u>
CSC 11808 11809 11810	<u>Gestione dei teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (ATECO 90.04.00)</u>

Per il settore commercio tutti gli Ateco della divisione 45, 46 e 47, con esclusione dei seguenti Ateco (cioè quelli della riparazione) della divisione 45, a seguire riportati:

- 45.20.10 Riparazioni meccaniche di autoveicoli
- 45.20.20 Riparazioni di carrozzerie di autoveicoli
- 45.20.30 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli – officine di elettrauto
- 45.20.40 Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli
- 45.20.91 Lavaggio auto
- 45.20.99 Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli
- 45.40.30 Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)

FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE PER LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI: MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNO ORDINARIO

L'INPS:

- 1) con la circolare 26/5/2021 n. 77 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 21/2021), ha:
 - illustrato la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale (di seguito anche “Fondo”) per le attività professionali, istituito dal decreto interministeriale 27/12/2019 n. 104125;
 - diramato le istruzioni relative agli adempimenti procedurali per i propri operatori e alle modalità di compilazione del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo ^(*);
- 2) con il messaggio 11/6/2021 n. 2265, ha fornito ulteriori “precisazioni operative” (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 24/2021);
- 3) con il messaggio 28/9/2021 n. 3240, ha illustrato come segue le modalità per la presentazione delle domande di accesso all’assegno ordinario garantito dal Fondo e anticipato che, con una successiva disposizione, esaminerà la disciplina della citata prestazione.

Termini di presentazione della domanda di assegno ordinario. Neutralizzazione dei termini

A norma dell’art. 30, comma 2, del d.lgs. n. 148/2015, la domanda di accesso all’assegno ordinario deve essere presentata alla struttura INPS territorialmente competente in relazione all’unità produttiva interessata, non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, esclusivamente in via telematica, sulla base delle indicazioni sotto fornite.

(*) Ossia **quelli del settore delle attività professionali** - individuati dai codici ATECO riportati nella tabella disponibile al link <https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/maestro.ashx?idAllegato=11013&flagOriginale=1> - **appartenenti a tipologie e classi dimensionali non destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al Titolo I del d.lgs. n. 148/2015, che impiegano mediamente più di tre dipendenti.** Ai sensi di tale decreto legislativo, giova ricordarlo:

- 1) la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano a: a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas; b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602; c) imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco; d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica; f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi; g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; i) imprese addette all’armamento ferroviario; l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica; m) imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini; n) imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione;
- 2) alla Cassa integrazione guadagni straordinaria possono accedere le imprese industriali che - fatti salvi diversi limiti numerici previsti per determinati settori economici - abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nell’ultimo semestre.

Entrambi i termini sopra richiamati hanno natura ordinatoria, pertanto il mancato rispetto degli stessi non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, l'irricevibilità della domanda e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, uno slittamento del termine di decorrenza della prestazione. In caso di presentazione tardiva si applica il disposto di cui all'art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 148/2015, in base al quale l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà avere luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente).

In considerazione del fatto che l'operatività del Fondo si è perfezionata, con la nomina del Comitato amministratore, il 20 maggio 2021 e che le domande possono essere presentate entro 15 giorni dalla data d'inizio delle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa, **le prestazioni di assegno ordinario sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 5 maggio 2021.**

Al fine di consentire ai datori di lavoro di presentare le domande nel rispetto dei termini innanzi richiamati e garantire ai beneficiari continuità di reddito, anche in considerazione del ridotto numero di richieste presentate, in fase di prima applicazione, ai soli fini della presentazione della domanda, il periodo intercorrente tra la data del 5 maggio 2021 e quella del 28 settembre 2021 (di pubblicazione del messaggio INPS n. 3240/2021) è neutralizzato.

Di conseguenza, per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa intervenuti nel periodo c.d. neutralizzato, come sopra individuato, la data di decorrenza dei 15 giorni utili per la presentazione della domanda di assegno ordinario corrisponde al 28 settembre 2021. Per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa verificatisi dal 29 settembre 2021, il termine di decorrenza dei 15 giorni coinciderà con la data di inizio dell'evento di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Con riferimento ai Fondi territoriali delle province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige, come precisato nella circolare n. 77/2021, i datori di lavoro non sono più soggetti alla disciplina del Fondo del Trentino e del Fondo Bolzano-Alto Adige dal primo giorno del mese successivo alla data di adesione al Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività professionali (cfr. l'art. 2, comma 5, dei D.l. n. 96077/2016, e successive modificazioni, e n. 98187/2016), ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate; pertanto, dalla stessa data, dovranno presentare domanda al nuovo Fondo, comprese quelle con causale "COVID-19".

Il gettito contributivo ordinario versato dalle imprese rientranti nel campo di applicazione del Fondo, prima della data della sua piena operatività (ossia il 20 maggio 2021), assolve all'obbligo, previsto dall'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 148/2015, di previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ai fini dell'erogazione degli interventi a carico dei Fondi di solidarietà.

Presentazione della domanda di assegno ordinario con causale "COVID-19"

Con le circolari n. 28 e n. 72 del 2021 (cfr., rispettivamente, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 8 e n. 18 del 2021) è stato chiarito, su conforme avviso del ministero del Lavoro e delle Politiche

sociali, che i datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività professionali, in ragione del periodo transitorio legato all'avvio della sua piena operatività, dovevano continuare a presentare le domande di assegno ordinario per l'emergenza da COVID-19 al Fondo di integrazione salariale (FIS), ai Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige (con specifico riferimento a questi ultimi cfr. il paragrafo 2.1 della circolare n. 77/2021 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 21/2021) o, in relazione al requisito dimensionale del datore di lavoro, presentare domanda di cassa integrazione in deroga, mentre le eventuali domande di assegno ordinario per le causali non "COVID-19" dovevano essere presentate al Fondo di appartenenza.

L'art. 50-bis, comma 10, lett. b), del d.l. n. 73/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 21/2021), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 29/2021), ha disposto che, con effetto dall'1 gennaio 2021, anche le domande con causale "COVID-19" debbano essere finanziate prioritariamente con le risorse proprie di ciascun Fondo. Pertanto, a partire dal 28 settembre 2021, i datori di lavoro appartenenti al Fondo in esame, inquadrati con c.a. "oS", dovranno presentargli anche le domande con causale "COVID-19", secondo i termini disposti, da ultimo, con la citata circolare n. 72/2021.

Modalità di presentazione delle domande di assegno ordinario

La procedura, unica per tutti i Fondi di solidarietà, consente ai datori di lavoro l'invio telematico della domanda di accesso alle prestazioni di assegno ordinario. Il servizio per l'invio della domanda è disponibile su www.inps.it. Per accedervi è possibile utilizzare la funzione "Cerca" nella pagina principale inserendo "Accesso ai servizi per aziende e consulenti" oppure selezionare "Servizi per le aziende e consulenti" nell'elenco alfabetico dei servizi, accessibile dal menu della pagina principale al seguente percorso: "Prestazioni e servizi" > "Servizi".

Dopo avere effettuato l'autenticazione, occorre selezionare nel menu interno il servizio "CIG e Fondi di solidarietà" > "Fondi di solidarietà".

Il manuale per Aziende e Consulenti per l'invio telematico delle domande è disponibile all'interno dell'applicazione stessa, nella sezione "Area Download".

Per ogni altra indicazione procedurale si rinvia integralmente alle circolari n. 122/2015 (disponibile al link <https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20122%20del%2017-06-2015.pdf>) e n. 201/2015 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 25/2015).

A tutte le istanze presentate dai datori di lavoro o loro consulenti/intermediari è associato un codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici). Tale ticket deve essere acquisito obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda online e verrà assegnato automaticamente dalla procedura; sarà inoltre possibile reperirlo nella sezione "Cerca esiti" di tale procedura inserendo la matricola aziendale.

FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE PER LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI: MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNO ORDINARIO

L'INPS:

- 1) con la circolare 26/5/2021 n. 77 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 21/2021), ha:
 - illustrato la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale (di seguito anche “Fondo”) per le attività professionali, istituito dal decreto interministeriale 27/12/2019 n. 104125;
 - diramato le istruzioni relative agli adempimenti procedurali per i propri operatori e alle modalità di compilazione del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo ^(*);
- 2) con il messaggio 11/6/2021 n. 2265, ha fornito ulteriori “precisazioni operative” (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 24/2021);
- 3) con il messaggio 28/9/2021 n. 3240, ha illustrato come segue le modalità per la presentazione delle domande di accesso all’assegno ordinario garantito dal Fondo e anticipato che, con una successiva disposizione, esaminerà la disciplina della citata prestazione.

Termini di presentazione della domanda di assegno ordinario. Neutralizzazione dei termini

A norma dell’art. 30, comma 2, del d.lgs. n. 148/2015, la domanda di accesso all’assegno ordinario deve essere presentata alla struttura INPS territorialmente competente in relazione all’unità produttiva interessata, non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, esclusivamente in via telematica, sulla base delle indicazioni sotto fornite.

(*) Ossia **quelli del settore delle attività professionali** - individuati dai codici ATECO riportati nella tabella disponibile al link <https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/maestro.ashx?idAllegato=11013&flagOriginale=1> - **appartenenti a tipologie e classi dimensionali non destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al Titolo I del d.lgs. n. 148/2015, che impiegano mediamente più di tre dipendenti.** Ai sensi di tale decreto legislativo, giova ricordarlo:

- 1) la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano a: a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas; b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602; c) imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco; d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica; f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi; g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; i) imprese addette all’armamento ferroviario; l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica; m) imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini; n) imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione;
- 2) alla Cassa integrazione guadagni straordinaria possono accedere le imprese industriali che - fatti salvi diversi limiti numerici previsti per determinati settori economici - abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nell’ultimo semestre.

Entrambi i termini sopra richiamati hanno natura ordinatoria, pertanto il mancato rispetto degli stessi non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, l'irricevibilità della domanda e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, uno slittamento del termine di decorrenza della prestazione. In caso di presentazione tardiva si applica il disposto di cui all'art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 148/2015, in base al quale l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà avere luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente).

In considerazione del fatto che l'operatività del Fondo si è perfezionata, con la nomina del Comitato amministratore, il 20 maggio 2021 e che le domande possono essere presentate entro 15 giorni dalla data d'inizio delle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa, **le prestazioni di assegno ordinario sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 5 maggio 2021.**

Al fine di consentire ai datori di lavoro di presentare le domande nel rispetto dei termini innanzi richiamati e garantire ai beneficiari continuità di reddito, anche in considerazione del ridotto numero di richieste presentate, in fase di prima applicazione, ai soli fini della presentazione della domanda, il periodo intercorrente tra la data del 5 maggio 2021 e quella del 28 settembre 2021 (di pubblicazione del messaggio INPS n. 3240/2021) è neutralizzato.

Di conseguenza, per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa intervenuti nel periodo c.d. neutralizzato, come sopra individuato, la data di decorrenza dei 15 giorni utili per la presentazione della domanda di assegno ordinario corrisponde al 28 settembre 2021. Per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa verificatisi dal 29 settembre 2021, il termine di decorrenza dei 15 giorni coinciderà con la data di inizio dell'evento di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Con riferimento ai Fondi territoriali delle province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige, come precisato nella circolare n. 77/2021, i datori di lavoro non sono più soggetti alla disciplina del Fondo del Trentino e del Fondo Bolzano-Alto Adige dal primo giorno del mese successivo alla data di adesione al Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività professionali (cfr. l'art. 2, comma 5, dei D.l. n. 96077/2016, e successive modificazioni, e n. 98187/2016), ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate; pertanto, dalla stessa data, dovranno presentare domanda al nuovo Fondo, comprese quelle con causale "COVID-19".

Il gettito contributivo ordinario versato dalle imprese rientranti nel campo di applicazione del Fondo, prima della data della sua piena operatività (ossia il 20 maggio 2021), assolve all'obbligo, previsto dall'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 148/2015, di previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ai fini dell'erogazione degli interventi a carico dei Fondi di solidarietà.

Presentazione della domanda di assegno ordinario con causale "COVID-19"

Con le circolari n. 28 e n. 72 del 2021 (cfr., rispettivamente, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 8 e n. 18 del 2021) è stato chiarito, su conforme avviso del ministero del Lavoro e delle Politiche

sociali, che i datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività professionali, in ragione del periodo transitorio legato all'avvio della sua piena operatività, dovevano continuare a presentare le domande di assegno ordinario per l'emergenza da COVID-19 al Fondo di integrazione salariale (FIS), ai Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige (con specifico riferimento a questi ultimi cfr. il paragrafo 2.1 della circolare n. 77/2021 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 21/2021) o, in relazione al requisito dimensionale del datore di lavoro, presentare domanda di cassa integrazione in deroga, mentre le eventuali domande di assegno ordinario per le causali non "COVID-19" dovevano essere presentate al Fondo di appartenenza.

L'art. 50-bis, comma 10, lett. b), del d.l. n. 73/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 21/2021), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 29/2021), ha disposto che, con effetto dall'1 gennaio 2021, anche le domande con causale "COVID-19" debbano essere finanziate prioritariamente con le risorse proprie di ciascun Fondo. Pertanto, a partire dal 28 settembre 2021, i datori di lavoro appartenenti al Fondo in esame, inquadrati con c.a. "oS", dovranno presentargli anche le domande con causale "COVID-19", secondo i termini disposti, da ultimo, con la citata circolare n. 72/2021.

Modalità di presentazione delle domande di assegno ordinario

La procedura, unica per tutti i Fondi di solidarietà, consente ai datori di lavoro l'invio telematico della domanda di accesso alle prestazioni di assegno ordinario. Il servizio per l'invio della domanda è disponibile su www.inps.it. Per accedervi è possibile utilizzare la funzione "Cerca" nella pagina principale inserendo "Accesso ai servizi per aziende e consulenti" oppure selezionare "Servizi per le aziende e consulenti" nell'elenco alfabetico dei servizi, accessibile dal menu della pagina principale al seguente percorso: "Prestazioni e servizi" > "Servizi".

Dopo avere effettuato l'autenticazione, occorre selezionare nel menu interno il servizio "CIG e Fondi di solidarietà" > "Fondi di solidarietà".

Il manuale per Aziende e Consulenti per l'invio telematico delle domande è disponibile all'interno dell'applicazione stessa, nella sezione "Area Download".

Per ogni altra indicazione procedurale si rinvia integralmente alle circolari n. 122/2015 (disponibile al link <https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20122%20del%2017-06-2015.pdf>) e n. 201/2015 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 25/2015).

A tutte le istanze presentate dai datori di lavoro o loro consulenti/intermediari è associato un codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici). Tale ticket deve essere acquisito obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda online e verrà assegnato automaticamente dalla procedura; sarà inoltre possibile reperirlo nella sezione "Cerca esiti" di tale procedura inserendo la matricola aziendale.

“ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI MINORI”: PROROGATO (DAL 30 SETTEMBRE) AL 31 OTTOBRE 2021 IL TERMINE PER PRESENTARE ALL’INPS LA DOMANDA PER LE MENSILITÀ ARRETRATE DALL’1 LUGLIO SCORSO

In attesa dell’adozione dei decreti legislativi attuativi della legge 1/4/2021 n. 46, recante “*Delega al governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale*”, l’art. 1 del d.l. 8/6/2021 n. 79^(*) - in vigore dal 9 giugno scorso e convertito nella legge n. 112/2021 -, ha introdotto, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 2021, la misura denominata “*Assegno temporaneo per i figli minori*”, con l’obiettivo di sostenere la genitorialità e favorire la natalità con una misura immediata e temporanea, tenuto conto della fase straordinaria di necessità e urgenza (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 31, n. 27 e n. 25 del 2021).

L’“Assegno temporaneo per i figli minori”, giova rammentarlo, spetta ai nuclei familiari che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2 del d.l. 69/1988 (ANF - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 24/2021) ed è erogato dall’INPS laddove siano presenti figli minori di 18 anni, ivi inclusi quelli adottati e in affidato preadottivo.

L’ANF è invece corrisposto alle seguenti categorie di soggetti: lavoratori dipendenti; lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS; lavoratori agricoli; lavoratori domestici e domestici somministrati; lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti; lavoratori in aspettativa sindacale; lavoratori marittimi sbarcati; lavoratori titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, quali i titolari di NASpl o di disoccupazione agricola, titolari di trattamenti di integrazione salariale, lavoratori assistiti da assicurazione TBC e ai titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente.

(*) Art. 1 del d.l. n. 79/2021

Assegno temporaneo per i figli minori

1. In via temporanea, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile, a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l’assegno deve cumulativamente:

1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;

2) essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

3) essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico di età inferiore ai diciotto anni compiuti;

4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Pertanto, in linea generale, qualora sussistano tutti i requisiti indicati dalla norma, l'Assegno temporaneo introdotto dal d.l. n. 79/2021:

- è riconosciuto ai nuclei familiari di lavoratori autonomi e ai nuclei familiari in cui sono presenti soggetti in stato di inoccupazione;
- spetta ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e titolari di pensione da lavoro autonomo, nonché ai nuclei che non beneficiano dell'assegno per il nucleo familiare di cui al d.l. n. 69/1988, in assenza di uno o più requisiti di legge.

La domanda di Assegno temporaneo va presentata, di norma, dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, in modalità telematica all'INPS ovvero, sulla base delle specifiche dallo stesso stabilite (art. 3 del d.l. n. 79/2021^(**)), presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30/3/2001 n. 152,

L'assegno è corrisposto con **decorrenza dal mese di presentazione della domanda**.

Ai fini della corresponsione delle “mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021”, il genitore avrebbe dovuto presentare la suddetta domanda entro il 30/9/2021 (art. 3, comma 1, ultimo periodo del d.l. n. 79/2021); tale termine è stato prorogato al prossimo 31 ottobre dall'art. 4 del d.l. 21/9/2021 n. 132, in vigore dal 30 settembre scorso, giorno della sua pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale” n. 234 (messaggio INPS 5/10/2021 n. 3340).

() Art. 3, comma 1, del d.l. n. 79/2021**

1. La domanda per il riconoscimento dell'assegno temporaneo di cui all'articolo 1 è presentata in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, secondo le modalità indicate dall'INPS entro il 30 giugno 2021. L'assegno è comunque corrisposto con decorrenza dal mese di presentazione della domanda. Per le domande presentate entro il ~~30 settembre 2021~~ **31 ottobre 2021**, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.